



TAX ALERT  
18 Novembre 2021

## Trattamento fiscale applicabile in relazione (a) alle azioni assegnate al lavoratore soggetto a “retribuzione convenzionale”, ed (b) alle somme corrisposte in virtù di un “patto di non concorrenza”

Con la risposta n. 783 del 17 novembre 2021 (in seguito “**Risposta n. 783/2021**”), l’Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei valori erogati in base ad accordi consensuali di risoluzione di un rapporto di lavoro instaurato tra un lavoratore (fiscalmente residente in Italia; in seguito anche “**Istante**”) ed un datore di lavoro elvetico, che prevedono: (a) l’assegnazione di azioni in esecuzione di un piano di incentivazione; nonché (b) l’erogazione di una somma dovuta sulla base di un “patto di non concorrenza”.

\* \* \*

### A. Caso sottoposto dall’Istante

Nel caso sottoposto dall’Istante nel documento di prassi, quest’ultimo ha prestato la propria attività lavorativa all’estero conservando però la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito “**TUIR**”), ed assoggettando a tassazione in Italia il proprio reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero in base alle “retribuzioni convenzionali”, stante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 51, comma 8-bis, TUIR.

In tale contesto, l’Istante ha rappresentato che nel 2020 ha raggiunto, con il proprio datore di lavoro svizzero, un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in questione, comprensivo dell’erogazione di talune competenze (“*legate al rapporto di lavoro*”), quali:

- (i). azioni (della società capogruppo) da assegnare gratuitamente al lavoratore in base ad un piano incentivante (in seguito “**Long term incentive plan**” o “**LTIP**”), maturate interamente in Svizzera sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e che entreranno nella disponibilità del lavoratore alle date di “*vesting*” previste nel relativo piano di incentivazione;

- (ii). una ulteriore somma (in seguito “**Non compete and Non-Solicitation compensation**”), pari al doppio del salario annuo, condizionata al rispetto di taluni obblighi contrattuali di non concorrenza (e pagata per il 50% alla data di cessazione del rapporto di lavoro e per il restante 50% nell’anno successivo).

Tanto premesso, l’Istante chiedeva all’Amministrazione chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle suddette competenze, tra l’altro domandando – sulla base del presunto legame con l’attività lavorativa – l’eventuale ricomprensione di tali valori all’interno della “retribuzione convenzionale” già considerata ai fini della tassazione italiana dell’attività lavorativa svolta all’estero.

## **B. L’assegnazione delle azioni derivanti dal Long term incentive plan**

Nel fornire il proprio parere con riferimento al trattamento fiscale delle azioni (della società capogruppo) da assegnare al lavoratore in base al LTIP – anche richiamando le indicazioni fornite nel Commentario al Modello OCSE (versione 2017) – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come:

- (i). dal punto di vista prettamente domestico, sono ricompresi nel reddito di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 51 TUIR, anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti, stimati in base al loro “valore normale”, così come determinato ai sensi dell’articolo 9 TUIR;
- (ii). sotto il profilo convenzionale, risulterebbe applicabile alla fattispecie in questione **l’articolo 15 della Convenzione** contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera (in seguito “**Convenzione Italia/Svizzera**”), assumendo così rilievo le indicazioni contenute nel Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE, che, al riguardo: “*afferma che l’espressione «i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe» include anche i redditi in natura, tra cui colloca, tra l’altro, le stock option (cfr. par. 2.1) e chiarisce che la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l’eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto (par. 2.2) e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d’imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato (cfr. par. 12.1 e 12.3)*”;
- (iii). conseguentemente, in linea con i criteri OCSE, per il caso di specie sussisterebbe il collegamento con il territorio svizzero tenuto conto che nel “*vesting period*” (ossia nel periodo di maturazione del diritto) il dipendente ha ivi svolto la propria attività di lavoro.

Avuto riguardo a quanto sopra, ed al principio secondo cui in base all’articolo 51, comma 8-bis, TUIR “*una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione*”, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che **il valore delle azioni maturate nel periodo in cui era in corso il rapporto di lavoro**, ricevute dall’Istante in esecuzione del piano incentivante, **deve essere considerato incluso nella “retribuzione convenzionale”**.

## **C. Il trattamento fiscale della Non compete and Non-Solicitation compensation**

Per quanto attiene, invece, al trattamento impositivo della Non compete and Non-Solicitation

compensation, ai fini della corretta attribuzione della potestà impositiva tra i due Stati coinvolti (i.e. Italia e Svizzera), l'Agenzia delle Entrate ha fondato – ancora una volta – il proprio parere sull'articolo 15 della Convenzione Italia/Svizzera e sulle relative indicazioni del Commentario all'articolo 15 del Modello OCSE.

In particolare, richiamando il paragrafo 2.9 del Commentario, l'Amministrazione ha chiarito che *“benché gli emolumenti corrisposti a fronte dell'assunzione di un obbligo di non concorrenza siano sempre connessi allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, gli stessi non risultano, nella maggior parte dei casi, collegati direttamente ad un'attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di impiego. In tali ipotesi, le somme corrisposte saranno soggette alla potestà impositiva dello Stato in cui il beneficiario degli emolumenti risulterà residente al momento della percezione degli stessi”*.

Pertanto, sulla scorta di tale interpretazione – fornendo ulteriori indicazioni rispetto ai precedenti documenti di prassi sul tema delle remunerazioni corrisposte in ragione di obblighi di non concorrenza (cfr., inter alia, risoluzione n. 234/2008 e risposta n. 460/2020) – ha affermato come, ai fini della corretta attribuzione della potestà impositiva sul reddito in esame agli Stati contraenti, rileverebbe *“l'effettiva importanza che assume nell'ottica della gestione aziendale la conclusione di un patto di non concorrenza con un ex dipendente”*.

In questo senso, per la fattispecie in esame, in ragione dell'effettiva e significativa esigenza del (ormai ex) datore di lavoro di sottoscrivere un “patto di non concorrenza” con l'Istante, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che la Non compete and Non-Solicitation compensation: (a) non possa essere inclusa nella “retribuzione convenzionale” e debba, invece, in virtù della potestà impositiva esclusiva dell'Italia, (b) essere assoggettata a tassazione separata in base all'articolo 17, comma 1, lettera a) TUIR.

#### **D. Conclusioni**

La Risposta n. 783/2021 fornisce significativi chiarimenti per tutti quei soggetti che, usufruendo del “regime convenzionale” di cui all'articolo 51, comma 8-bis, TUIR, percepiscono anche compensi in natura (come azioni) in virtù di piani di incentivazione correlati all'attività lavorativa prestata all'estero.

D'altro canto, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alle remunerazioni relative ai “patti di non concorrenza”, pone temi di carattere operativo che andrebbero adeguatamente gestiti per evitare profili di doppia imposizione, dovuti al riconoscimento del credito d'imposta per le imposte eventualmente assolte all'estero, dai soggetti residenti in Italia, in ragione di tali emolumenti.

\* \* \*

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

#### Contatti:

Email: [home@fptax.it](mailto:home@fptax.it) Web: [fogliandpartners.com](http://fogliandpartners.com)

Roma, Via Flaminia 141, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

*Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.*